

*l'importanza della dignità gerarchica di cotesto Tribunale, la giurisprudenza ecclesiastica maturerà nuovi e più splendidi frutti per il decoro della Chiesa e per la salute delle anime.*

*In tale aspettazione e con tale fiduciosa speranza invochiamo su tutti e su ciascuno dei presenti i lumi e l'assistenza dell'Onnipotente, mentre a tutti di cuore impartiamo la Nostra paterna Apostolica Benedizione ».*

\* \* \*

Il discorso che S. S. Pio XII ha tenuto agli Uditori di Rota è certamente tra le più notevoli manifestazioni moderne del pensiero della Chiesa circa il proprio diritto matrimoniale; per questo, si è creduto necessario riprodurlo in questa Rivista.

La sua luminosa chiarezza di idee e di principi, nella romana ampiezza e nella spirituale eleganza della forma potrebbero anche dispensare da ogni commento. Ma forse non è del tutto inutile mostrare, sia pure con estrema brevità, come ogni punto del mirabile discorso risponda ad una esigenza di chiarificazione vivamente sentita sia nella dottrina che nella pratica del diritto matrimoniale.

La prima delle questioni in materia matrimoniale sulle quali Pio XII ha voluto dare specialmente il Suo insegnamento, è quella intorno alla legittimità e necessità dell'uso dei risultati della moderna scienza psichiatrica e fisiologica per l'accertamento della nullità di un matrimonio impugnato « ex defectu mentis » o « ex defectu corporis ». E' noto come sia agli scrittori di diritto canonico sia ai tribunali ecclesiastici si rimproveri da tempo la loro persistenza a valutare l'infermità mentale o l'incapacità fisica al matrimonio secondo schemi e categorie ormai da tempo superati dalla scienza, perchè indissolubilmente congiunti alle concezioni mediche medievali. Nelle sentenze più recenti la Sacra Romana Rota ha tolto ogni apparenza e questo grave appunto approfondendo i problemi medici, che dolorosi casi sottoposti al suo esame le imponevano, con una ampiezza e sicurezza d'indagine tra gli studi della scienza più moderna che forse nessun altro tribunale potrebbe compiere con tanto pacato rigore. Il Sommo Pontefice ha, nel suo discorso, parole di vivissimo plauso per tale severa ricerca, anche se non vuol sottacere la necessità di opportune cautele, mancando le quali si potrebbe correre il rischio che di fronte ai casi di vita che i tribunali ecclesiastici debbono esaminare, i criteri di soluzione fossero contraddittori ed incerti, come contraddittorie ed incerte sono ancora spesso le nozioni elaborate dalla scienza psichiatrica e fisiologica di oggi.

Altro problema veramente centrale alla concezione del matrimonio canonico e insieme di grandissima importanza pratica, per le conseguenze che la sua soluzione può avere sull'argomento dell'oggetto del consenso come su quello dell'impedimento di impotenza, è il problema relativo alla *essenza* del matrimonio.

Il Papa, perfettamente al corrente delle dispute che, iniziate da tempo, si sono fatte sempre più vive, circa l'ordine dei fini del matrimonio cristiano, e quindi circa il posto spettante al fine della « procreatio atque educatio prolis », riconosciuto come *primario* nel can. 1013 C.J.C., mentre *secondario* è « mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae », non ha voluto dare una definitiva soluzione. Egli pensa probabilmente che la discussione del problema non ha ancora dato tutti i suoi frutti anche perchè in essa non si è giunti ancora a distinguere i termini *giuridici* del problema da quelli *teologici* e *morali*. Ma il Papa ha voluto, per dir così, mettere delle linee ben ferme alla discussione, indicando chiaramente i margini, al di là dei quali, in una direzione o in quella opposta, si cade fuori dalla ortodossia cattolica.

Non meno grave questione, e in parte congiunta con questa, è quella che riguarda il fondamento delle norme che ammettono la possibilità di scioglimento del matrimonio rato e non consumato.

Qui il Santo Padre non tanto ha compiuto una impostazione o rettificazione quanto ha addirittura posto una precisa definizione. Egli ha detto che la potestà che si esercita nella dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato è potestà che il Pontefice esercita quale Vicario di Dio, traendone la necessaria conseguenza che, se manchino i presupposti richiesti dal diritto canonico per tale dispensa, lo scioglimento del vincolo è invalido. Così Pio XII ha dato il Suo sigillo alle considerazioni svolte dalla dottrina canonistica, da Suarez in poi, nella parte maggiore e migliore dei suoi rappresentanti; i quali insistono nel mostrare come la cosiddetta dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato non sia dispensa in senso stretto, nel senso cioè di « *relaxatio legis* », non venga quindi a sospendere nel caso particolare la legge della indissolubilità del vincolo, costituendo una manifestazione della potestà giurisdizionale suprema propria del Sommo Pontefice, ma sia una speciale concessione compiuta da Dio attraverso il Suo Vicario in terra, per la quale si scioglie il vincolo, e conseguentemente non trova più esplicazione la legge dell'indissolubilità.

Ma indubbiamente l'esigenza più viva nella pratica giudiziaria ecclesiastica era l'esigenza di una direttiva che potesse terminare al contrasto tra le due opposte correnti; quella, da tempo in minoranza, in cui prevale la benigna pietosa considerazione delle tragedie familiari che nascono da matrimoni male assortiti, e quella che si andava facendo sempre più forte, in cui si ha una profonda diffidenza per ogni affermazione di parte e s'inclina a voler raggiungere un'assoluta certezza, difficilmente conseguibile, prima di giungere alla dichiarazione di nullità del vincolo. A questa esigenza il Papa ha risposto non con generici incitamenti alla giustizia, all'accuratezza e profondità delle indagini, che sarebbero stati superflui almeno per la grande maggioranza dei Tribunali ecclesiastici, ma con una direttiva sicura e precisa, attinta da Pio XII non soltanto alla sua anima di Sommo Pastore ma anche alla sua coscienza di giurista. Egli ha sottolineato un elemento essenziale del problema: lo stretto diritto di ogni uomo, che non sia legato da un precedente vincolo veramente valido, al matrimonio. In questo, Egli non ha fatto che mostrare un'applicazione del fondamentale principio che Egli ha posto nel suo discorso: che « la retta risoluzione (delle cause matrimoniali) tende a che nel miglior modo possibile sia provveduto così alla santità e alla fermezza del matrimonio, come al diritto naturale dei fedeli, tenendo nel debito conto il bene comune dell'umana società e il bene privato dei singoli ».

Questo componimento tra quello che, con linguaggio ora in uso, si potrebbe dire « interesse pubblico », e quello che è invece « diritto privato » non è evidentemente possibile se si dimentica quante e quali garanzie il diritto canonico dia agli individui con le sue norme, la cui fermezza non ne esclude l'elasticità, data specialmente dalle larghe possibilità di dispensa, senza che occorra abbandonare quelle norme per guardare soltanto alla « *salus animarum* », innanzi alla quale ogni norma dovrebbe scomparire, secondo opinioni audaci e confuse che si sono recentemente avanzate nella recente letteratura canonistica laica. S'intende invece perfettamente, alla luce di questa breve ma così alta e significativa parola del Pontefice, quale posto abbia nell'ordinamento della Chiesa la « *salus animarum* »; il posto di uno scopo che, come tale, non è entro l'ordinamento ma *al di fuori* di esso, anzi non è tanto uno scopo ma lo scopo per eccellenza, l'elemento metagiuridico, al quale tutto il complesso della giuridicità canonica deve tendere e in cui alla fine deve realizzarsi.

ORIO GIACCHI

Professore ordinario di Diritto canonico  
nell'Università cattolica del sacro Cuore